



COMUNICATO UFFICIALE N.197

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. nella riunione tenutasi il 14 Dicembre 2022 accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

1) RICORSO DEL CALCIATORE Filippo OLIANA/A.S.D.TEAM NUOVA FLORIDA 2005

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 14.12.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Filippo Oliana del 23.9.2022 (ricevuto a mezzo pec il 24.10.2022), regolarmente notificato il 27.9.2022 alla ASD Team Nuova Florida 2005 (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.), l'inammissibilità delle comunicazioni di posta elettronica certificata trasmesse dall'associazione il 7.10.2022 e il 24.11.2022 (non risultando allegata, in entrambi i casi, la ricevuta di avvenuta consegna alla controparte);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito delle memorie integrative del 23.11.2022 e del 5.12.2022 da parte del calciatore nonché della richiesta di discussione in pubblica udienza;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione (fermi i profili di inammissibilità sopra rilevati), e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all'udienza dell'1.12.2022 e attraverso il proprio difensore all'udienza del 14.12.2022;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la ASD Team Nuova Florida 2005, per la stagione sportiva 2021/2022 (con decorrenza dal 9.8.2021), a fronte di un compenso globale lordo di euro 20.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall'associazione la minor somma di euro 16.000,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna dell'ASD Team Nuova Florida 2005 al "*pagamento della somma di Euro 4.000,00*".

L'associazione, in data 7.10.2022, ha trasmesso una pec (indirizzata alla C.A.E. e al difensore del calciatore) del seguente tenore: "*comunichiamo che il giocatore in questione Filippo Oliana, ha firmato liberatoria debitoria che lo stesso dipartimento interregionale ha ricevuto via PEC (Posta elettronica certificata)*".

Il calciatore, con *memoria integrativa* trasmessa il 23.11.2022, dopo aver evidenziato come controparte non avesse allegato la liberatoria su cui fondava le proprie difese – violando così i principi del contraddittorio, di difesa e della parità delle parti, oltre al comma 5 dell'art. 25 bis Regolamento L.N.D. (invero dell'art. 28) – ha precisato le proprie conclusioni come segue "*In via*

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma

Tel. +39 06 32822.1 - fax +39 06 32822.704

info@lnd.it - lnd@pec.it - www.lnd.it

C.F. 08272960587 - CCIAA di Roma - R.E.A. 1296929

principale si chiede pertanto che la Commissione Accordi Economici, condanni la società così come richiesto dal calciatore in quanto, con suddette memorie la società ha solamente confermato di essere debitrice della somma di euro 4.000,00 nei confronti del Signor Oliana. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Commissione, nonostante la società non abbia inviato la liberatoria alla controparte, ritenga ammissibile il deposito di suddetta documentazione, con la presente memoria il calciatore dichiara di non aver mai rinunciato alla somma richiesta con il reclamo e dovuta in forza dell'accordo economico sottoscritto tra le parti per la stagione sportiva 21/22 e di non aver mai sottoscritto nessuna liberatoria così come sostenuto ma non provato dalla società" e chiesto che l'associazione provvedesse al deposito della liberatoria in originale.

La resistente, in data 24.11.2022, ha trasmesso una pec (indirizzata alla sola C.A.E.) allegando n. 9 file – recanti la denominazione *"ricevuta bonifico..."*, il numero da 1 a 10 (con esclusione del 4), il cognome del giocatore, i mesi (da settembre a giugno con l'esclusione di dicembre) e l'anno (2021 o 2022) – contenenti ciascuno una copia di contabili di bonifico dell'importo di euro 2.000,00 e così per complessivi euro 18.000,00.

All'udienza dell'1.12.2022 il difensore del ricorrente, appreso della trasmissione della documentazione che precede, ha chiesto disporsi un rinvio al fine di poter prendere visione e questa Commissione ha, dunque, aggiornato la discussione all'udienza del 14.12.2022.

Il calciatore, con *memoria integrativa* trasmessa il 5.12.2022 (all'esito della ricezione dei documenti chiesti alla C.A.E.), ha contestato integralmente il contenuto delle memorie e delle produzioni di controparte, eccependo: • preliminarmente, la violazione dell'art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D., avendo l'associazione trasmesso alla (sola) Commissione l'ulteriore documentazione relativa a presunti pagamenti effettuati in violazione dei principi del contraddittorio, di difesa e della parità delle parti; • nel merito, la mancata prova di ulteriori pagamenti rispetto alla somma di euro 16.000,00 da lui dichiarata, in considerazione del fatto che tutte le ricevute prodotte mancavano del CRO o del TRN, costituendo le stesse solo *"una presa in carico"* e non già *"la prova del pagamento"*, stante la possibilità di revocare/annullare il bonifico come sarebbe, appunto, avvenuto nel caso di specie.

Il ricorrente ha allegato, inoltre, copia integrale dei suoi estratti conto bancari per il periodo 1.7.2021-30.9.2022 nonché copia dei movimenti del periodo 1.10.2022-1.12.2022, evidenziando come i bonifici effettuati dall'associazione in suo favore – nel periodo di riferimento – fossero stati otto (da euro 2.000,00 ciascuno) e rilevando come, dal confronto tra i rispettivi documenti prodotti, risulterebbe evidente la revoca di alcuni degli ordini depositati, ricordando che – ai sensi dell'art. 28 comma 6, Regolamento L.N.D. e dell'art. 91, comma 2, Codice di Giustizia Sportiva – i pagamenti effettuati devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo di riferimento.

Il sig. Oliana ha chiesto, infine, l'invio degli atti alla Procura Federale ed insistito *"per il rigetto delle richieste formulate e della documentazione prodotta dalla società in quanto infondate e priva di ogni valore probatorio in quanto prive dei requisiti richiesti per accertare senza ombra di dubbio l'avvenuto pagamento tramite bonifico da parte della società"* e per la condanna al pagamento dell'importo di euro 4.000,00.

Preliminarmente deve rilevarsi, ai sensi dell'art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D. l'inammissibilità delle due comunicazioni di posta elettronica certificata (e della documentazione allegata) trasmesse dalla associazione resistente considerato che nella prima (a valere quale atto di costituzione), pur risultando tra i destinatari anche il difensore del calciatore, non è allegata la prova di avvenuta consegna a controparte e che la seconda (a valere quale memoria da trasmettersi *"nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza"*) risulta essere stata inviata solo alla C.A.E.

Orbene questa Commissione ben conosce e condivide l'indirizzo al quale il Tribunale Federale Nazionale da tempo aderisce per il quale *"è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali"* (Decisione n. 87/TFN/SVE/2021-2022, in cui si richiama il precedente n. 56/2018 del Collegio di Garanzia dello Sport, citato anche nella recentissima Decisione n. 18/TFNSVE-2022-2023), ma non può d'altronde, nel caso di specie, sottrarsi al chiaro disposto dell'art. 28, comma 5, Regolamento L.N.D. il quale dispone che, in difetto dell'allegazione della prova dell'avvenuta trasmissione dell'atto costitutivo alla controparte, *"l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio"*.

La documentazione depositata dalla resistente non può, dunque, avere quel *"pieno valore probatorio"* previsto dell'art. 28, comma 6, Regolamento L.N.D. (non essendo stata depositata *"in conformità alle disposizioni regolamentari"*) né, conseguentemente, essere utilizzata ai fini della presente decisione. L'esame della stessa – anche alla luce degli estratti conto bancari depositati dal calciatore – porta, però, a ritenere che potrebbero essere state commesse eventuali infrazioni a norme federali, ragione per la quale si impone la trasmissione dell'intero fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti che la stessa riterrà opportuni.

Fermo restando quanto *supra* osservato e volendo, anche nel caso in esame, *"considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali"*, merita di essere rilevato, ai fini delle decisioni, come: • non sia stata, comunque, prodotta la liberatoria sottoscritta dal calciatore; • le contabili depositate (per un importo complessivo di euro 18.000,00, evidentemente inferiore a quello di euro 20.000,00 riportato nell'accordo economico), non siano idonee a fornire prova che gli importi siano stati (tutti) effettivamente accreditati sul conto corrente del calciatore; • tale documentazione non soddisfi il dettato dell'art. 28, comma 6, Regolamento L.N.D. nella parte ove è disposto che: *"I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione"* (caso eccezionale che, peraltro, non si rinviene nel caso in esame).

La C.A.E. ritiene, dunque, fondato il ricorso considerato che la controversia non può che essere decisa sulla base dell'accordo economico, il quale offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata, risultando provata sia la sua conclusione sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. Con riferimento al *quantum debeatur* si deve, invece, tenere conto dell'importo *medio tempore* corrisposto dall'associazione nella misura dichiarata dal ricorrente nell'atto introduttivo e, peraltro, risultante anche dalla documentazione allegata alla memoria integrativa trasmessa dallo stesso ricorrente il 5.12.2022.

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che l'ASD Team Nuova Florida 2005 debba essere condannata al pagamento dell'importo precisato nelle conclusioni pari ad euro 4.000,00.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD Team Nuova Florida 2005, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Filippo Oliana dell'importo di euro 4.000,00, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Ordina alla ASD Team Nuova Florida 2005 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore

regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. Dispone inoltre, ai sensi dell'art. 28, comma 8, del Regolamento L.N.D., la trasmissione del presente fascicolo alla Procura Federale per le valutazioni di competenza

2) RICORSO DEL CALCIATORE Fabio MAZZEO/SSD SRL NOCERINA CALCIO 1910

Il sig. Fabio MAZZEO, nato a Salerno il 24.07.1983 (C.F. MZZFBA83L24H703J), in data 11.10.2022 ha trasmesso, per tramite del proprio difensore ed a mezzo PEC, alla SSD SRL Nocera Calcio 1910, con sede in Nocera Inferiore (SA), Via Atzori n. 50, (P. IVA 05933460650) e successivamente con stesso mezzo alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esprimeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2021/2022 con la SSD SRL Nocera Calcio 1910, militante nel campionato di serie D, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico pluriennale ai sensi dell'art. 94 ter punto 6 delle N.O.I.F. con scadenza al 30 giugno 2023.

Detto accordo, depositato presso il competente Dipartimento Interregionale, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull'originale, prevedeva un compenso globale lordo annuo di euro 32.000,00, oltre una ulteriore indennità ai sensi dell'art. 94 ter, comma 7, delle N.O.I.F. di euro 52.300,00 netti, da erogarsi in dieci rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.

Il reclamante lamentava che, quantunque avesse adempiuto ai propri obblighi, la società ha, invece, provveduto al versamento del solo importo di euro 26.000,00, restando pertanto debitrice della residua somma di euro 58.300,000.

In considerazione di quanto esposto, il reclamante Sig. Fabio MAZZEO ha chiesto la condanna della SSD SRL Nocera Calcio 1910, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della residua somma dovuta e maturata pari ad euro 58.300,00. Il ricorrente ha chiesto, inoltre, che il reclamo fosse discusso in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo difensore, con riserva di chiedere l'ammissione di prove testimoniali e l'acquisizione di documenti in caso di contestazioni da parte della società.

La SSD SRL Nocera Calcio 1910, dal canto suo, ha fatto pervenire alla Commissione Accordi Economici a mezzo PEC del 10.11.2022 ed al difensore del reclamante - stessi mezzo e data - , una nota a firma del "Direttore Generale Nocera Calcio 1910 SRL", eccependo in primo luogo l'erroneità della somma richiesta dal Mazzeo, a partire dal fatto che l'accordo prevedeva il versamento dell'importo totale di euro 82.300,00 e non 84.300,00, come risultante dal ricorso introduttivo.

Eccepiva, inoltre, la resistente, di aver corrisposto al giocatore euro 1.000,00 a titolo di acconto il 18.11.2021 e successivamente euro 40.000,00, "*così come dichiarato dal precedente Presidente della Società l'Avv. Maiorino il giorno 14.12.2021*", come risultante - afferma - dal documento allegato 3. La cifra sarebbe stata corrisposta in due tranches: una da euro 10.000,00 ed un'altra da euro 30.000,00: con la precisazione che la "*la comprovante*" il secondo versamento non era in possesso della società a causa della chiusura del conto da parte del precedente Presidente, il quale si sarebbe dichiarato pronto a confermare la circostanza se sentito in qualità di testimone, come la resistente chiede vada poter fare.

La società, quindi, sosteneva di aver versato al Mazzeo la somma complessiva di euro 56.000,00 e non 26.000,00, per cui lo stesso avrebbe al più diritto ad euro 26.300,00: in considerazione di quanto sopra la resistente ha chiesto alla C.A.E.: a) di convocare a testimoniare il precedente presidente della società Avv. Maiorino; b) dichiarare che la somma eventualmente vantata dal giocatore è pari ad euro 26.300,00 e non 58.300,00.

La difesa del ricorrente provvedeva, quindi, in vista dell'udienza fissata per il 14.12.2022, a far pervenire a mezzo PEC del 05.12.2022 alla C.A.E. ed al difensore della resistente memorie integrative ex art. 28, c. 5, Reg. L.N.D., contestando integralmente il contenuto dell'atto di costituzione di controparte.

Il reclamante ha fatto presente, inoltre, che per errore si è chiesta la condanna della società al pagamento della somma di euro 58.300,00 in luogo di euro 56.300,00. Errore determinato dal fatto che nel ricorso si è indicato erroneamente l'importo fissato con l'accordo economico in euro 32.000,00 in luogo di euro 30.000,00. Precisava, quindi, che detratti gli acconti versati per euro 26.000,00 il residuo debito della società ammontava ad euro 56.300,00.

Rilevava, inoltre, eccependolo, che la resistente, in violazione dell'art. 28, c. 5, del Regolamento L.N.D., ha omesso di inviare al reclamante la documentazione caladata in calce alla nota difensiva, pervenuta solo alla Commissione, con violazione, quindi, del principio del contraddittorio e compromissione del diritto di difesa.

Ancora la difesa del reclamante eccepiva nel merito che comunque la società non ha comunque dimostrato nessun pagamento ulteriore rispetto ai 26.000,00 dichiarati con il ricorso introduttivo, né ha offerto alcuna prova in relazione al dedotto *"cambio societario"*, circostanza che, a suo dire, avrebbe costituito l'impedimento per reperire le prove del pagamento. Si opponeva, infine, all'ammissione della prova testimoniale, in quanto da ritenersi eccezionale, posto che il procedimento innanzi la C.A.E. si svolge sulla base degli atti ufficiali e dei documenti che, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio. Ritenendo, comunque, non ammissibile la testimonianza dell'ex presidente della società, avv. Maiorino, in quanto parte in causa e non terzo imparziale. Fermi inoltre e comunque i limiti di cui all'art. 2721 c.c..

Concludeva, quindi, per il rigetto delle richieste e delle domande formulate dalla società, in quanto infondate e la condanna della stessa al pagamento in favore del Signor Mazzeo della somma di euro 56.300,00 per le causali di cui al ricorso introduttivo.

All'udienza tenutasi il 14.12.2022 è comparso il procuratore del Calciatore Mazzeo, confermando le conclusioni di cui al reclamo, salvo la correzione dell'importo richiesto, come detto, in euro 56.300,00. Il procedimento è stato tenuto a decisione.

La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, rilevato che sono state quindi adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D.; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento.

Fermo il contenuto dell'accordo stipulato dalle parti, in ordine al quale - una volta chiarito dal reclamante l'errore materiale in cui era incorso nell'indicare nel reclamo l'importo globale convenuto - non vi sono contestazioni, deve rilevarsi l'inammissibilità della costituzione della SSD SRL Nocerina Calcio 1910, così come disposto dall'art. 25 bis, c. 5, del Regolamento L.N.D.. La norma, infatti, prevede che *"La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi"*

allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio.". Ebbene, risulta dagli atti che la società non ha provveduto ad inviare al ricorrente i documenti indicati quali allegati alla memoria di costituzione. La conseguenza non potrà, quindi, essere altra che quella - espressamente prevista dalla norma - della inammissibilità della costituzione.

In ogni caso nessun effetto differente potrebbe conseguire seppur si volesse entrare nel merito della questione, poiché, come rilevato dallo stesso ricorrente, nessuna prova è stata offerta dei dedotti versamenti in più da parte della società rispetto a quelli indicati dal ricorrente.

In tale stato di cose, pertanto, come detto sopra, deve ritenersi provata la pretesa del reclamante Sig. Fabio Mazzeo in virtù dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND e la società resistente tenuta al versamento dell'importo residuo di euro 56.300,00.

P.Q.M.

la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti dichiara dovuta dalla SSD SRL Nocerina Calcio 1910, con sede in Nocera Inferiore (SA), Via Atzori n. 50, (P. IVA 05933460650), in persona del legale rappresentante pro tempore, al Signor Fabio Mazzeo, nato a Salerno il 24.07.1983 (C.F. MZZFBA83L24H703J), la somma di euro 56.300,00 (cinquantaseimilatrecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Fabio MAZZEO del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla SSD SRL Nocerina Calcio 1910, con sede in Nocera Inferiore (SA), Via Atzori n. 50, (P. IVA 05933460650), in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare al Dipartimento Interregionale, termini dell'avvenuto pagamento, inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3) RICORSO DEL CALCIATORE Nicola ANDREOLI/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO

Il sig. Nicola ANDREOLI, nato a Faenza (RA) il 17.12.1999 (C.F. NDRNCL99T17D458C), per tramite del proprio difensore ha trasmesso a mezzo PEC in data 03.10.2022 alla A.S.D. Lornano Badesse Calcio, con sede in Monteriggioni (SI), Loc. Badesse, Via Togliatti n. 2 (P. IVA 01318190525), ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, copia del documento di riconoscimento, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2021/2022 con la ASD Lornano Badesse Calcio, militante nel campionato di serie D, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., con decorrenza dal 04.08.2021 e sino al 30.06.2022, depositato presso il competente Dipartimento Interregionale, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull'originale.

Detto accordo, prevedeva un compenso globale lordo per l'intera sua durata di euro 16.000,00: tuttavia la società, contravvenendo agli accordi assunti, ha provveduto al versamento del minore importo di euro 12.800,00, restando pertanto debitrice della residua somma di euro 3.200,00.

In considerazione di quanto esposto, quindi, il Calciatore Sig. Nicola ANDREOLI ha chiesto alla Commissione adita di accertare che la ASD Lornano Badesse Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, è tenuta al pagamento della residua somma dovuta e maturata pari ad euro 3.200,00, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo ed a rivalutazione monetaria, e/o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia. Ha chiesto, altresì, che il ricorso venisse discusso in pubblica udienza alla presenza della parte e/o del suo procuratore.

Con memoria depositata alla Commissione Accordi Economici a mezzo PEC il 12.10.2022 ed in pari data, stesso mezzo, trasmessa al difensore del ricorrente, si è costituita la resistente ASD Lornano Badesse Calcio, confermando il contenuto dell'Accordo come indicato dal ricorrente, nonché l'importo complessivamente versato in favore dello stesso, comprovato anche dai documenti prodotti. La resistente rilevava di aver sempre puntualmente pagato quanto stabilito con l'accordo sino alla data di cessazione dell'attività agonistica, da collocarsi in corrispondenza dell'ultima giornata del Campionato di Serie D, disputatasi il 15.5.2022. La medesima resistente spiegava che, a causa di una sopravvenuta non prevedibile crisi economica, non essendosi neppure qualificata per i play-off, si è trovata impossibilitata a proseguire l'attività agonistica, non senza impegnarsi a trovare soluzioni alternative che le consentissero di iscriversi al Campionato di Serie D ed in particolare di aver pure tentato la fusione con altra Associazione Sportiva. Risultato vano ogni tentativo, però, vistasi costretta a rinunciare al campionato di serie D, optò per l'iscrizione al campionato di Promozione, mantenendo la matricola federale e con salvezza dell'anzianità di affiliazione.

In considerazione di tali circostanze la ASD Lornano Badesse Calcio ha chiesto alla C.A.E. di voler sostanzialmente effettuare il bilanciamento degli interessi del calciatore a percepire il saldo del compenso e le documentate oggettive difficoltà economiche sopravvenute, riducendo secondo equità l'importo residuo dovuto al reclamante Andreoli. Tanto, a dire della resistente, rappresenterebbe lo strumento idoneo a consentirle di far fronte alle proprie obbligazioni e di poter continuare l'attività agonistica anche nell'interesse dei tesserati; non senza far presente che strumento analogo è previsto nell'Ordinamento Statale per il risanamento delle imprese (d.lgs. 14/2019). La resistente ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare che il compenso ancora dovuto al calciatore ricorrente per la stagione 2021/2022 in base agli accordi contrattuali stipulati ammonta ad € 3.200,00 come dimostrato in narrativa al punto A), somma questa che si chiede venga ridotta ad equità per i motivi esposti al punto B)".

Ha replicato il calciatore con memoria trasmessa il 06.12.2022, contestando le avverse deduzioni, eccependo che la resistente ha intanto ammesso e riconosciuto la misura degli importi dovuti esattamente come indicati nel reclamo introduttivo. Eccepiva, altresì, che con l'accordo è stato determinato il compenso in modo forfettario, riconosciuto al giocatore a fronte dell'esclusiva, del vincolo e della disponibilità a favore dell'ASD Lornano Badesse Calcio sino al termine della stagione sportiva. Rilevava altresì, il reclamante, che controparte non ha in alcun modo documentato e provato la crisi, evidenziando che la riduzione del compenso, contrariamente a quanto ritenuto da controparte, finirebbe per sbilancerebbe il rapporto in favore dell'associazione senza giustificazione alcuna, richiamando in favore della tesi del reclamante l'orientamento di questa Commissione (C.U. n. 165 del 05.12.2022 – ricorsi nn. 2 e 8).

Insisteva, quindi, per l'accoglimento del ricorso e delle conclusioni assunte.

Anche la resistente depositava e trasmetteva a mezzo PEC del 05.12.2022 breve memoria, ribadendo le argomentazioni già illustrate con la memoria di costituzione, producendo, al fine di dimostrare ancora meglio la reale situazione in cui versava l'Associazione alla fine del mese di maggio 2022, copia di un *"bonifico del mese di luglio 2022 effettuato a favore della LND per ripianare il debito federale esistente e consentire così alla stessa società di iscriversi al campionato di Promozione."*

All'udienza tenutasi il 14 dicembre 2022 il difensore del reclamante, sostituito, giusta apposita delega, da altro Avvocato, ha richiamato i propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni e la Commissione ha tenuto il procedimento a decisione.

* * *

Il ricorso proposto dal Signor Nicola Andreoli è fondato e deve trovare accoglimento.

La domanda risulta pienamente provata, sia in relazione all'*an* che al *quantum*, stante pure il pieno riconoscimento confessorialmente effettuato dalla ASD Lornano Badesse Calcio nelle proprie difese.

Quanto alle richieste della resistente, si osserva che questa Commissione, in altra sua decisione (SSD ARL Rende Calcio 1968/Dhamo Aleksandros - C.U. n. 100 del 12.10.2022), ha avuto modo di precisare che può riconoscersi al giudicante *"la possibilità di decidere secondo equità, norma non scritta ma principio che dovrebbe ispirare – ferme restando quelle specifiche previsioni dell'art. 28 del Regolamento L.N.D. che le parti devono rispettare a pena di inammissibilità dei rispettivi scritti difensivi ed alle quali questa Commissione non può in alcun modo derogare – la gran parte delle sue decisioni"*. Tanto significa che in via teorica non sarebbe preclusa a questa Commissione la possibilità di ricorrere al criterio equitativo di giudizio, che consentirebbe all'organo giudicante di poter adattare il contenuto della decisione in funzione di "peculiarità" del caso concreto, che non troverebbero, invece, la debita considerazione in una decisione secondo diritto.

Tuttavia, seppur tanto possa valere in linea di principio, nel caso sottoposto al vaglio di questa Commissione, non si rinvengono quelle "peculiarità" (evidentemente sussistenti, invece, nel caso affrontato con la decisione sopra richiamata) necessarie ed idonee a giustificare il ricorso al criterio dell'equità. Vero è, infatti, da un lato, che non è stata fornita dalla deducente prova della lamentata crisi economica; altrettanto vero è, però, d'altro lato, che quand'anche tale prova fosse stata offerta, la circostanza non avrebbe consentito a questa Commissione di superare il principio *pacta sunt servanda*, stante pure il carattere vincolante dell'accordo concluso dalle parti, unitamente al fatto che il calciatore, come provato e non contestato, ha puntualmente ed integralmente adempiuto alle obbligazioni assunte con detto accordo.

Sull'importo dovuto sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda sino all'integrale effettivo saldo, mentre non ricorrono i presupposti per la richiesta rivalutazione monetaria.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente ANDREOLI Nicola e per l'effetto, condanna la A.S.D. Lornano Badesse Calcio, con sede in Monteriggioni (SI), Loc. Badesse, Via Togliatti n. 2 (P. IVA 01318190525), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig. Nicola ANDREOLI, nato a Faenza (RA) il 17.12.1999 (C.F. NDRNCL99T17D458C) dell'importo di euro 3.200,00, oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all'effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Nicola ANDREOLI del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all'indirizzo Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla A.S.D. Lornano Badesse Calcio, con sede in Monteriggioni (SI), Loc. Badesse, Via Togliatti n. 2 (P. IVA 01318190525), in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4) RICORSO DELCALCIATORE Andrea CADILI/ASD CITTA' DI ACIREALE 1946

Con ricorso trasmesso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato in data 7.10.2022, il calciatore Andrea CADILI ha esposto che:

- per la stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato per la ASD CITTA' DI ACIREALE 1946 con un accordo economico che prevede un compenso globale annuo lordi di euro 20.000,00;
- che risulterebbe tutt'oggi creditore verso la Società di euro 2.000,00, oltre interessi;

La ASD CITTA' DI ACIREALE 1946 non si è costituita in giudizio.

All'udienza tenutasi in data 14.12.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso merita accoglimento, poiché rispetto all'esposizione dei fatti da parte del ricorrente – il quale ha ritualmente allegato l'esistenza del rapporto mediante deposito dell'accordo economico regolarmente sottoscritto e vidimato – nulla è stato dedotto dalla società circa il denunciato omesso pagamento delle somme per cui è causa.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la ASD CITTA' DI ACIREALE 1946, in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Andrea CADILI dell'importo di euro 2.000,00 oltre interessi legali sino al soddisfo.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla ASD CITTA' DI ACIREALE 1946 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

5) RICORSO DELCALCIATORE Facundo URQUIZA/A.S.BISCEGLIE S.R.L.

La C.A.E. riunitasi in data 14.12.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore URQUIZA Facundo, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 07.11.2022 alla società A.S.BISCEGLIE S.R.L. ed inviato a questa Commissione in pari data

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società in parola

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione e udita la sola parte ricorrente presente all'udienza fissata attraverso il proprio difensore;

OSSERVA

quanto segue:

Il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico stipulato ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con la società A.S.BISCEGLIE S.R.L. – militante nel campionato nazionale di Serie D – per la stagione sportiva 2021/2022, con decorrenza dal 10 agosto 2021 al 30 giugno 2022, per un compenso annuo lordo di Euro 21.000,00. Nello, specifico, lo stesso ha dedotto di aver adempiuto a tutti i suoi obblighi, ma di aver ricevuto dalla suddetta società la minor somma di Euro 16.800,00, con la conseguenza che sarebbe creditore nei confronti della stessa del residuo importo pari ad Euro 4.200,00, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 28, commi 3 e 4, del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società A.S.BISCEGLIE S.R.L. pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico sottoscritto in data 10.08.2021 e regolarmente depositato presso la LND.

Va tuttavia rilevato che il ricorrente, in data 01.12.2022, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. a questa Commissione una comunicazione con cui dichiarava di aver ricevuto nelle more del presente procedimento il pagamento di quanto dovuto dalla predetta società e di non avere, pertanto, interesse alla prosecuzione del giudizio stesso, richiedendo, per l'effetto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, dichiara la cessazione della materia del contendere.

Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

6) RICORSO DEL CALCIATORE Cristian CESARETTI/ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005

Il sig. Cristian CESARETTI, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 7 ottobre 2022 alla ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 e alla CAE, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005, un accordo economico. In particolare, la società si obbligava a corrispondere la somma lorda pari ad € 19.000,00 per la Stagione Sportiva 2021/2022, in favore del calciatore a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

Nell'atto introduttivo, il ricorrente ha dichiarato di aver svolto regolarmente la propria attività a fronte del minor pagamento di euro 15.500,00 ricevuto dalla società, ha chiesto la condanna della ASD Team Nuova Florida 2005 al versamento dell'importo di euro 3.500,00 a saldo di quanto dovuto.

In pari data, l'associazione ha trasmesso a mezzo p.e.c. una comunicazione del seguente tenore: *"Buonasera, in risposta a tale richiesta, comunichiamo che il giocatore in questione Christian*

Cesaretti, ha firmato liberatoria debitoria che lo stesso dipartimento interregionale ha ricevuto via PEC. (Posta elettronica certificata)''.

Il ricorrente ha eccepito l'omessa trasmissione dell'allegato contenente la liberatoria e in ogni caso ha dichiarato di non aver in precedenza rinunciato alla propria pretesa creditoria.

In data 7 dicembre 2022, l'associazione ha fatto pervenire un'ulteriore memoria con pedissequa documentazione allegata.

Parte ricorrente, ha ulteriormente replicato eccependo preliminarmente la tardività delle deduzioni, nonché dei documenti a corredo, entrando nel merito della documentazione allegata ha rilevato che il bonifico di euro 3.000,00 del 20 maggio 2022 sarebbe stato disposto, revocato e, quindi, mai incassato dal calciatore. Il ricorrente ha concluso chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo, il rigetto delle richieste avversarie e, la trasmissione degli atti alla Procura Federale.

La difesa del ricorrente ha chiesto di essere ascoltata in pubblica udienza.

La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, udita parte ricorrente all'udienza del 14 dicembre 2022, la quale ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste chiedendo la condanna della società al pagamento di euro 3.500,00 e l'invio degli atti in procura;

vista la costituzione della società, che benché ritualmente intimata, ha prodotto la documentazione oltre i termini prescritti dalle norme regolamentari, dichiara la tardività della stessa e conseguentemente l'inammissibilità della documentazione prodotta dalla ASD Team Nuova Florida 2005;

accertata l'esistenza del credito del sig. Cristian CESARETTI essendo stato documento l'accordo economico per la Stagione 2021/2022 per l'importo lordo di euro 19.000,00;

visto l'inadempimento quantificato in euro 3.500,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 al pagamento in favore del sig. Cristian CESARETTI della somma di € 3.500,00, da rifondersi osservando la disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@lnd.it.

Dispone la trasmissione del fascicolo alla Procura Federale per gli accertamenti di sua competenza stante i rilievi del calciatore evidenziati nelle memorie integrative e riproposti all'udienza.

Ordina alla ASD TEAM NUOVA FLORIDA 2005 di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro FICARA/A.S.D.VASTESE CALCIO 1902

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 24 ottobre 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Alessandro FICARA, nato a Locri il 14 gennaio 1991, ha esposto quanto segue:

- a. per la stagione sportiva 2021/2022 ha sottoscritto un contratto con la A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 per un compenso globale lordo pari a euro 22.000,00;
- b. detto contratto, prodotto in giudizio, risulta regolarmente depositato il 2 gennaio 2022, con durata dal 30 dicembre 2021 al 30 giugno 2022;

- c. la società ha versato al calciatore euro 17.400,00;
- d. il calciatore risulta creditore di euro 4.600,00.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la ASD VASTESE CALCIO 1902 al pagamento della somma di euro 4.600,00.

Si è costituita in giudizio la A.S.D. VASTESE CALCIO 1902 con comunicazione inviata al calciatore il 17 novembre 2022, ed alla CAE in pari data, la quale riferisce che nulla sarebbe dovuto al calciatore. A tali fini produce in giudizio una liberatoria, datata 12 luglio 2022, con la quale il calciatore avrebbe dichiarato di non avere nulla a che pretendere dalla Società in relazione all'accordo economico in esame.

Con successiva nota - datata 28 novembre 2022, con prova di avvenuta consegna alla società il giorno 1° dicembre - il calciatore ha contestato il contenuto della liberatoria, facendo altresì presente di non averla sottoscritta in quanto alla data aveva già fatto rientro in Calabria.

Con la memoria in questione il calciatore, tramite il suo Legale:

- ha chiesto alla CAE che venisse disposto, ex articolo 210 CPC, il deposito dell'originale della presunta liberatoria;
- ha avanzato formale contestazione, ex articolo 214 CPC, in merito all'esistenza della liberatoria;
- in via cautelare, ha chiesto il disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla liberatoria;
- ha chiesto alla CAE di ordinare alla società il deposito dell'originale della liberatoria;
- ha chiesto alla CAE di disporre una nuova udienza, a tali fini convocando il calciatore per l'esame della liberatoria, anche nel caso in cui la società provveda a depositare la liberatoria presso la CAE;
- ha chiesto che vengano disposte ed autorizzate ex articolo 28 Reg. LND alcune prove testimoniali, in particolare sul luogo dove si trovava il calciatore nel giorno della presunta firma della liberatoria;
- nel caso di mancata ammissione delle prove testimoniali, ha chiesto alla CAE la trasmissione dell'intero incartamento alla procura federale.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 14 dicembre 2022, laddove parte ricorrente, tramite il suo legale, ha fatto presente che a breve si sarebbe raggiunto un accordo fra le parti.

In data 23 dicembre 2022 parte ricorrente, anche per conto di parte convenuta, ha inviato alla società ed alla CAE una liberatoria - contenente la richiesta a questa Commissione di dichiarare cessata materia del contendere - in uno con la copia del documento del calciatore sottoscritta.

In particolare, con questo documento le parti processuali si danno reciproco atto che il calciatore ha ricevuto dalla società euro 2.850,00, in luogo dei 4.600,00 euro richiesti con il ricorso. Il calciatore, con la relativa sottoscrizione, dichiara di accettare la somma in questione a saldo e stralcio di tutto quanto dovuto e richiesto.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione:

- preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.
- dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

8) RICORSO DEL CALCIATORE Facundo Gabriel CORIA/S.S.D.CASARANO CALCIO SRL

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 13 ottobre 2022, e proseguito alla CAE in pari data, il

calciatore Facundo Gabriel CORIA, nato in Argentina il 28 maggio 1987, ivi facendo riferimento all'articolo 25 bis del Regolamento LND (oggi articolo 28), ha esposto quanto segue:

- e. per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023 ha sottoscritto un contratto con la S.S.D.CASARANO CALCIO SRL per un compenso fisso annuo lordo, per ciascuna stagione sportiva, pari a euro 30.000,00, con ulteriore indennità - in considerazione della durata biennale del contratto - di euro 13.000,00, per ciascuna stagione sportiva, da corrispondersi in 10 rate mensili nella stagione di riferimento;
- f. il contratto in questione è stato depositato il 30 ottobre 2021, ed è prodotto in giudizio;
- g. il 29 dicembre 2021 il calciatore è stato trasferito alla A.S. Bisceglie Calcio 1913;
- h. dunque, fino al 28 dicembre 2021 il calciatore era da considerare "sotto contratto" con il CASARANO;
- i. il calcolo di quanto dovuto al calciatore per il periodo di tesseramento con il Casarano deve essere fatto proporzionalmente "a giorni", che risultano essere complessivi 139. Quindi, il calciatore in base al contratto prodotto, per la parte c.d. fissa deve ricevere euro 12.910,00 mentre per la parte c.d. indennità deve ricevere euro 5.594,00, per un totale dovuto dalla società al calciatore pari a euro 18.504,00;
- j. la società resistente ha riconosciuto al calciatore euro 14.900,00 a mezzo di tre bonifici effettuati nel 2021 e di un assegno del 2022 (sono agli atti l'estratto conto con l'indicazione dei tre bonifici, nonché la copia dell'assegno);
- k. quindi il calciatore resta creditore nei confronti della Società di euro 3.604,00.
Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la S.S.D.CASARANO CALCIO SRL al pagamento della somma di euro 3.604,00.

Si è costituita in giudizio la S.S.D.CASARANO CALCIO SRL con comunicazione inviata al calciatore dell'11 novembre 2022, ed alla CAE in pari data, laddove nella memoria si fa riferimento all'articolo 25 bis del Regolamento LND (oggi articolo 28).

La Società ha esposto che è necessario considerare che l'importo dovuto al calciatore è soggetto alla trattenuta del 23 % e, pertanto, il calciatore avrebbe dovuto ricevere euro 14.246,77, mentre in effetti, per stessa sua ammissione, ha ricevuto euro 14.900,00. E quindi, prosegue parte resistente, la società sarebbe perfettamente adempiente nei confronti del calciatore.

Il Casarano fa altresì presente che il calciatore nella stagione precedente era stato tesserato con il Messina. E quindi, qualora dichiarasse di non aver ricevuto per l'anno 2021 alcuna somma, all'importo di euro 18.502,20 corrisponderebbe un netto di euro 16.546,76. In questo caso – e solo in questa ipotesi, continua la parte resistente – il calciatore sarebbe creditore nei confronti del Casarano di euro 1.646,76.

La società fa altresì presente che il calciatore sarebbe debitore di complessivi euro 452,00 per due pernottamenti, pagati da parte resistente, presso una struttura alberghiera.

E quindi, a parere della società, quest'ultima - nel solo caso in cui nell'anno 2021 il calciatore non avesse ricevuto alcuna somma dal Messina - sarebbe debitrice di euro 1.194,00. E queste risultano essere le richieste contenute nella memoria di costituzione del Casarano.

Il calciatore controeplifica alla suddetta memoria della Società con comunicazione inviata il 17 novembre 2022 nella quale, sempre facendo erroneo riferimento all'articolo 25 bis, espone quanto segue :

1. con riferimento alla trattenuta del 23 % ed al fatto che il calciatore avrebbe dovuto ricevere euro 14.246,77, quest'ultimo contesta il riferimento perché nel calcio dilettantistico le somme sono inquadrabili fra i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m del TUIR e, quindi, le ritenute vanno calcolate sui compensi erogati e non su quelli presunti calcolati sull'ammontare

annuo dell'accordo economico. Altresì, il calciatore evidenzia che i "primi" 10.000,00 euro percepiti nel periodo di imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF;

2. deve farsi riferimento a quanto il calciatore ha percepito per il periodo di imposta anno 2021 e in quello anno 2022, e poi calcolare le ritenute fiscali su quanto percepito nei due diversi anni al momento dell'erogazione, e ancora dopo calcolare il 23% sulla eccedenza della somma esente da tassazione;
3. il calciatore ha ricevuto, nel 2021, euro 10.400,00 e, nel 2022, euro 4.300,00;
4. la società avrebbe dovuto chiedere al calciatore un'autocertificazione dei redditi accumulati nel 2021;
5. la società ha rilasciato il CU 2022, laddove sono riportati euro 6.300,00 quale ammontare corrisposto al Sig. Coria per l'anno 2021: trattasi di somma non soggetta a ritenuta;
6. il calciatore non era stato informato dalla Società che avrebbe dovuto pagare la stanza della struttura alberghiera e mai gli è stato chiesto di restituire la somma, che sarebbe potuta essere decurtata dalle somme ricevute in pagamento, previa comunicazione.

Quindi il calciatore, con le controrepliche in esame, ha chiesto alla CAE di rigettare la domanda della Società ed ha insistito con la richiesta di accoglimento del ricorso introduttivo.

Infine, con comunicazione del 7 dicembre u.s. il Casarano ha prodotto una nuova memoria laddove - con specifico riferimento (i) alle ritenute che devono essere calcolate sui compensi erogati e (ii) al fatto che "i primi" 10.000,00 euro non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF – osserva che nella stagione 2020/2021 il calciatore era già stato tesserato per il Messina, dal quale aveva ricevuto euro 30.658,00 e, quindi, al momento del tesseramento, egli aveva già percepito le somme eccedenti la soglia di euro 10.000,00 per l'anno 2021. Per questo motivo il CASARANO ha provveduto a rifare il modello CU del calciatore, indicando un imponibile pari a euro 14.138,00.

Per quanto concerne le somme corrisposte nel 2022, esse non sono soggette a trattenuta perché rientranti nella soglia dei 10.000,00 euro e quindi, per i giorni in cui il calciatore ha giocato nel Casarano, egli ha percepito euro 18.438,99 a fronte di euro 18.504,00 indicati nel ricorso, con una minor differenza a favore del calciatore pari a euro 65,01.

Quindi la società con questa seconda memoria ha chiesto alla CAE di riconoscere il calciatore debitore nei confronti della società di euro 386,99.

La causa è venuta in discussione all'udienza del 14 dicembre 2022.

Preliminarmente, va rilevato che le parti hanno correttamente adempiuto a tutte le prescrizioni dettate dall'articolo 28, commi 4 e 5 del Regolamento della L.N.D..

La CAE ritiene fondato il ricorso. Nel merito, va osservato che il sistema di calcolo adottato dal calciatore nel ricorso introduttivo risulta corretto e coerente con i precedenti in tema di questa Commissione, anche considerando quanto la stessa parte ricorrente ammette di aver ricevuto in conseguenza del rapporto contrattuale di cui all'accordo economico correttamente depositato e prodotto in giudizio.

Nel contempo, non risulta possibile accogliere la richiesta della Società, neppure con riferimento a quanto pagato per la struttura alberghiera per i due pernottamenti, in quanto non risulta provato che la somma in questione sia stata richiesta indietro al calciatore prima della presentazione del ricorso di cui oggi è causa, né risulta un qualche riferimento ai pernottamenti nel contratto prodotto in giudizio.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. per le causali di cui in motivazione:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la S.S.D.CASARANO CALCIO SRL a riconoscere al Sig. CORIA, come in epigrafe individuato, la somma di 3.604,00 euro (tremilaseicentoquattro/00) da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;
- dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.
- ordina alla Casarano Calcio Srl SSD di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9) RICORSO DEL CALCIATORE Christian CANGEMI/CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL

La C.A.E. riunitasi in data 14.12.2022 presso la sede della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore CANGEMI Christian regolarmente notificato a mezzo raccomandata a/r notificata in data 08.11.2022 alla società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL ed inviato a questa commissione in pari data

PRESO ATTO

Della Costituzione in giudizio del ricorrente tramite il proprio legale nonché della mancata costituzione della società sopra citata

VALUTATA

La documentazione pervenuta di cui la C.A.E., ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di euro 9.000,00, con decorrenza dal 01.08.2021 al 30.06.2022. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di euro 6.300,00 e che pertanto, sarebbe creditore nei confronti della società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL del residuo importo di euro 2.700,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dell'art. 28, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme

vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della L.N.D., per le causali di cui in motivazione, condanna la società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL al pagamento in favore del sig. CANGEMI Christian della somma di euro 2.700,00 (Duemilasettecento/00), oltre interessi della domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore), tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dal 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo PULSONI/CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL

La C.A.E. riunitasi in data 14.12.2022 presso la sede della L.N.D., sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore PULSONI Lorenzo regolarmente notificato a mezzo raccomandata a/r notificata in data 27.10.2022 alla società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL ed inviato a questa commissione in pari data

VALUTATA

La documentazione pervenuta di cui la C.A.E., ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale che lo legava alla società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL per la stagione sportiva 2021/2022 per un compenso annuo lordo di euro 6.000,00 suddiviso in 10 ratei mensili. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di euro 4.200,00 pari a sette mensilità e che pertanto, sarebbe creditore nei confronti della società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL del residuo importo riferibili alle ultime tre mensilità pari ad euro 1.800,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dell'art. 28, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa.

Nel merito, va osservato che la società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL, pur ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio non contestando, pertanto, la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la L.N.D.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici della L.N.D., per le causali di cui in motivazione, condanna la società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL al pagamento in favore del sig. PULSONI Lorenzo della somma di euro 1.800,00 (Milleottocento/00), oltre interessi della domanda al soddisfo (non è

dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore), tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore, regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dal 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11) RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro SANSEVERINO/CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL

La C.A.E. riunitasi in data 14 dicembre 2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9 ;

Constatato la regolarità della notifica del ricorso del calciatore Alessandro SANSEVERINO a mezzo p.e.c. in data 20.10.2022 alla società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL e la produzione dell'accordo economico con certificazione di deposito e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di € 100,00;

Letto il ricorso con il quale il sig. Alessandro SANSEVERINO espone che: a) per la stagione sportiva 2021/2022, è stato tesserato con la società di calcio " CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL ", militante nel campionato nazionale di serie D , con la quale ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 13.000,00; b) la società per la stagione sportiva ha corrisposto al calciatore solamente la minor somma di euro 9.100,00; c) il calciatore risulta, quindi, creditore della somma di euro 3.900,00); Tutto ciò premesso, il calciatore conclude affinché la Commissione Accordi Economici condanni la società " CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL" al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 3.900,00, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto e fino al soddisfo.

Preso atto che la società " CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL" regolarmente citata, non si è costituita e non è comparsa e che nella seduta odierna è intervenuto il difensore del calciatore che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;

Osserva

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il calciatore ha prodotto copia dell'accordo economico che prevedeva, per la stagione sportiva 2021/2022 la corresponsione di un compenso globale lordo di € 13.000,00 ed ha rappresentato che, pur avendo prestato la sua attività in conformità all'accordo sottoscritto, ha percepito la minor somma di € 9.100,00 di tal che è creditore della somma di € 3.900,00. La società " CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL " , pur essendo evocata regolarmente in giudizio, non si è costituita e non ha fatto pervenire alcuno scritto di contestazione di quanto rappresentato dal calciatore. Conseguentemente, in assenza di contestazioni, la Commissione non può che ritenere fondato il ricorso e disporre il pagamento di quanto dovuto, in favore del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla società CASTELNUOVO VOMANO SSD ARL al calciatore sig. Alessandro SANSEVERINO la somma di € 3.900,00, oltre interessi maturati dalla domanda e fino al soddisfo, da corrispondersi nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Abruzzo i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12) RICORSO DEL CALCIATORE Duilio EVANGELISTA/AC CITTA' DI CASTELLO SSD ARL

Con ricorso trasmesso a mezzo p.e.c. in data 20 ottobre 2022, il sig. Evangelista Duilio, come in atti rappresentato difeso e domiciliato, adiva questa Commissione esponendo di aver concluso con la A.C. Città di Castello s.s.d.a.r.l. un accordo economico. In particolare, la società si obbligava a corrispondere la somma lorda pari ad € 10.500,00 per la Stagione Sportiva 2021/2022, in favore del calciatore Evangelista Duilio a fronte della sua prestazione sportiva in ambito dilettantistico (cfr accordo economico).

Parte ricorrente ha tentato di trasmettere il ricorso alla società sia a mezzo p.e.c., sia a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi indicati dalla resistente. Tuttavia, entrambi i tentativi sono risultati vani.

La società non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Il ricorrente ha dichiarato di aver svolto regolarmente la propria attività a fronte del minor pagamento di euro 8.750,00 ricevuto dalla società e ha chiesto la condanna della resistente al versamento dell'importo di euro 1.750,00 a saldo di quanto dovuto.

La Commissione letti gli scritti difensivi e la documentazione allegata, udita parte ricorrente all'udienza del 14 dicembre 2022, la quale ha insistito per l'accoglimento delle proprie istanze;

vista la mancata costituzione della società, benché intimata nel rispetto della disciplina vigente, essendo stati effettuati i tentativi di comunicazione presso gli indirizzi indicati dalla società, alla quale unicamente è imputabile la mancanza di corrette indicazioni dell'indirizzo p.e.c. valido e il domicilio eletto per la ricezione degli atti, dichiara la contumacia della A.C. Città di Castello s.s.d.a.r.l.

accertata l'esistenza del credito del sig. Evangelista Duilio essendo stato documentato l'accordo economico per la Stagione 2021/2022 per l'importo lordo di euro 10.500,00;

visto l'inadempimento incontestato quantificato euro 1.750,00, così come indicato nell'atto introduttivo del presente procedimento.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la A.C. Città di Castello s.s.d.a.r.l. al pagamento in favore del sig. Evangelista Duilio della somma di € 1.750,00, da corrispondersi in conformità alla disciplina fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinata alla comunicazione del proprio iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: cae@Ind.it.

Ordina alla A.C. Città di Castello s.s.d.a.r.l. di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro trenta giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

13) RICORSO DEL CALCIATORE Lorenzo RANELLI/A.S.D.LORNANO BADESSE CALCIO

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 14.12.2022, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Ranelli Lorenzo del 5.10.2022 ricevuto il 7.11.2022 e regolarmente notificato, in pari data, alla Lornano Badesse Calcio A.S.D. (giusta ricevuta di avvenuta consegna della pec depositata in atti);

RILEVATA

l'ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall'art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.);

PRESO ATTO

del tempestivo deposito e delle regolari notifiche delle memorie *di costituzione* e *difensiva* (date rispettivamente 15.11.2022 e 5.12.2022) dell'associazione nonché della *memoria integrativa* del calciatore datata 5.12.2022;

VALUTATI

tutti gli scritti difensivi e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udite le parti, virtualmente avvisate e presenti, attraverso i propri difensori all'udienza fissata;

OSSERVA QUANTO SEGUE

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione deducendo: • di aver sottoscritto un accordo economico ex art. 94 ter N.O.I.F. per la stagione sportiva 2021/2022 con l'A.S.D. Lornano Badesse Calcio a fronte di un compenso lordo annuo forfettariamente determinato in euro 30.000,00; • di aver adempiuto regolarmente alle proprie obbligazioni, ma di aver ricevuto dall'associazione il minore importo di euro 24.000,00 con conseguente suo credito della somma complessiva di euro 6.000,00 per la stagione sportiva 2021/2022; • che il comportamento dell'associazione integra una violazione delle norme poste alla base dell'ordinamento federale, per cui emerge una palese responsabilità di detta società. Il Sig. Ranelli ha chiesto, pertanto, *"in via principale e nel merito: - dichiarare che la società, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, non ha rispettato l'accordo economico con il ricorrente e per l'effetto condannarla al pagamento della complessiva somma di € 6.000,00 ovvero della maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia a seguito dell'attività istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria"*.

L'associazione resistente si è costituita con memoria nella quale, dopo aver confermato i termini dell'accordo economico nonché l'importo complessivo versato in favore del calciatore (allegando, peraltro, le ricevute dei bonifici disposti), ha eccepito: • di aver dato corretta attuazione all'accordo economico fino alla cessazione dell'attività agonistica, avvenuta con l'ultima giornata del Campionato di Serie D disputatasi il 15.5.2022 (non essendosi qualificata per i play-off); • che dopo questa data, a causa di una sopravvenuta crisi economica *"imprevista e imprevedibile"*, si è trovata nell'impossibilità di continuare l'attività agonistica, tanto da dover cercare soluzioni alternative che le consentissero di iscriversi al Campionato di Serie D; • di aver dovuto rinunciare

al predetto campionato (non essendosi concretizzata la fusione con altra associazione), ma di aver ottenuto l'iscrizione a quello di Promozione con mantenimento della matricola federale e dell'anzianità di affiliazione (come da documentazione prodotta in atti); • che la C.A.E. dovrebbe, quindi, *“bilanciare i legittimi interessi del calciatore a percepire il saldo del compenso... con le documentate sopravvenute oggettive difficoltà economiche”*, tenuto conto delle seguenti circostanze: la mancata iscrizione alla Serie D non è stata certamente dovuta alla volontà di *“sgravarsi dei contratti stipulati nella stagione 2021/2022”*, stante la successiva partecipazione al campionato regionale con mantenimento di matricola e anzianità di associazione; se il fine fosse stato quello di non pagare il saldo pattuito, sarebbe stato, infatti, sufficiente non iscriversi ad alcun campionato; la mancata iscrizione al campionato dilettantistico più prestigioso ha causato la perdita di prestigio e di *appeal* negli sponsor; la mancata iscrizione ha determinato lo svincolo d'autorità di tutti i calciatori; • che la scelta adottata era, dunque, l'unica possibile per salvaguardare la continuità associativa nonché i diritti dei terzi; • di aver fatto di tutto per salvaguardare gli interessi economici dei propri tesserati, ma di aver dovuto effettuare delle scelte derivanti dalla sopravvenuta crisi economica di cui alla C.A.E. è stato chiesto, appunto, di tenere conto, così come dell'assoluta buona fede nel salvaguardare i diritti della controparte. La resistente ha chiesto, pertanto, di ridurre secondo equità il compenso ancora dovuto al ricorrente, rappresentando che questo strumento consentirebbe di poter far fronte alle proprie obbligazioni e di continuare l'attività agonistica nell'interesse anche dei tesserati, ricordando al riguardo come l'ordinamento statutale preveda quale strumento per il risanamento delle imprese il d.lgs. 14/2019 (che riduce l'esposizione debitoria e assicura il riequilibrio della situazione finanziaria). La resistente ha, infine, rassegnato le seguenti conclusioni: *“accertare e dichiarare che il compenso ancora dovuto al calciatore ricorrente per la stagione 2021/2022 in base agli accordi contrattuali stipulati ammonta ad € 6.000,00 come dimostrato in narrativa al punto A), somma questa che si chiede venga ridotta ad equità per i motivi esposti al punto B)”*.

L'associazione, con successiva *memoria difensiva* trasmessa il 5.12.2022 si è riportata alla precedente memoria ed ha insistito nelle conclusioni già rassegnate, evidenziando: • di aver dimostrato, sulla base della documentazione prodotta, di aver pagato regolarmente tutti i calciatori fino al 15 maggio 2022; • di aver cercato di *“salvare la categoria”* e, successivamente, di *“salvare l'affiliazione”*, così da garantire continuità anche nell'interesse dei calciatori, motivo per il quale ha rinnovato la richiesta di rideterminazione in via equitativa del debito per poter soddisfare le obbligazioni ancora pendenti e poter garantire la continuità associativa. La resistente, *“ad ulteriore dimostrazione della reale situazione in cui si è trovata... dalla fine del mese di maggio 2022”*, ha depositato bonifico effettuato a luglio 2022 per il ripianamento del debito federale, volto a consentire l'iscrizione al campionato di Promozione (a conferma che alla fine della stagione 2021/2022 non aveva alcun saldo attivo ma anzi negativo).

Il calciatore, con *memoria di replica* trasmessa il 6.12.2022, ha impugnato e contestato le argomentazioni difensive di parte resistente, insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso ed evidenziato che: • controparte ha riconosciuto e ammesso il proprio debito, come quantificato e richiesto nel ricorso introduttivo; • tale ricognizione di debito è idonea a giustificare la richiesta di condanna dell'associazione; • la richiesta di riduzione ad equità dell'importo contrattuale ancora dovuto non può trovare accoglimento in quanto i compensi pattuiti rappresentano, comunque, una somma dovuta in favore del calciatore sino al termine

della stagione sportiva (i.e. 30.6.2022), sia che si disputino gare ufficiali sia che si disputino tornei estivi e che, peraltro *“in assenza di un accordo privato tra le parti, resta complesso sostituirsi alla loro volontà e ridurre un compenso convenuto, atteso e certamente non impedito dal comportamento del tesserato”* (Decisione n.16/TFN 2020-2021); • la presunta crisi economica non è stata in alcun modo provata, con la conseguenza che tale mancanza non potrà che comportare il rigetto della domanda formulata dall’associazione; • qualora l’associazione avesse davvero affrontato un periodo di crisi economica avrebbe potuto avanzare domanda di sovraindebitamento ai sensi della L. n. 3/2012, ovvero tentare una composizione bonaria e transattiva con il calciatore il quale, invece, non è mai stato contattato; • la C.A.E. (C.U. 165 del 5.12.2022) ha già preso in esame un caso pressoché sovrapponibile, adottando un preciso orientamento dal quale non vi sarebbe ragione alcuna per discostarsi.

In occasione dell’udienza tenutasi, presso la sede della L.N.D., il 14.12.2022, sono comparsi i difensori delle parti, i quali si sono riportati ai propri scritti difensivi, insistendo per l’accoglimento delle rispettive conclusioni.

La C.A.E. ritiene il ricorso fondato, considerato che l’accordo economico offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal sig. Ranelli, risultando provata sia la sua conclusione, sia l’ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato e dell’importo *medio tempore* corrisposto (circostanze, peraltro, tutte espressamente confermate anche dalla resistente), mentre di contro la richiesta di riduzione ad equità non può essere accolta per le motivazioni di seguito espresse.

Preliminarmente giova, invero, ricordare come questa Commissione, in una sua recente decisione (SSD ARL Rende Calcio 1968/Dhamo Aleksandros in C.U. n. 100 del 12.10.2022), abbia avuto modo di precisare come sussista, in capo ad essa, *“la possibilità di decidere secondo equità, norma non scritta ma principio che dovrebbe ispirare – ferme restando quelle specifiche previsioni dell’art. 28 del Regolamento L.N.D. che le parti devono rispettare a pena di inammissibilità dei rispettivi scritti difensivi ed alle quali questa Commissione non può in alcun modo derogare – la gran parte delle sue decisioni”*. Astrattamente, dunque, non è certamente precluso a questa Commissione di ricorrere al criterio equitativo di giudizio che, come è noto, consente all’organo giudicante di modellare il contenuto della decisione tenendo conto di talune *“peculiarità”* del caso concreto, che una decisione secondo diritto non potrebbe salvaguardare adeguatamente.

Nel caso di specie, però, così come nei precedenti ricorsi instaurati nei confronti della medesima associazione resistente e già decisi da questa Commissione (cfr. C.U. n. 165 del 5.12.2022 *sub* procedimenti nn. 2 e 8, nonché C.U. n. 173 del 22.12.2022 *sub* procedimento n. 8), non si rinvergono quelle necessarie *“peculiarità”* (sussistenti, invece, nella decisione sopra richiamata e contenuta nel C.U. n. 100) che giustificherebbero il ricorso al predetto criterio e ciò non solo perché non è stata data prova della lamentata crisi, ma soprattutto in quanto anche ove tale prova fosse stata fornita, ciò non avrebbe, comunque, consentito a questa Commissione – fatta salva l’ipotesi di un inadempimento non colposo – di superare il principio *pacta sunt servanda* (e, dunque, il carattere vincolante del contratto *de quo*), considerato che, nel caso di specie, il calciatore (circostanza pacifica, in quanto non contestata dalla resistente) ha adempiuto

regolarmente alle obbligazioni assunte nei confronti dell'associazione per la stagione sportiva di validità dell'accordo economico (e senza dimenticare, peraltro, che la resistente sta, comunque, continuando la propria attività sportiva).

Ad abundantiam non può non rilevarsi come, qualora la Commissione dovesse stabilire la riduzione di un compenso dovuto da una società per dimostrate (o meno) difficoltà economiche (senza che ricorra, però, una delle ipotesi per cui il legislatore statale ha previsto che l'adempimento delle prestazioni dedotte in contratto non sia esigibile) ad un calciatore che abbia, invece, regolarmente ed integralmente adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, ciò costituirebbe, invero, un *error in iudicando* nonché un precedente che aprirebbe la strada a difese strumentali da parte delle società e, comunque, ad un "*illegittimo modus operandi*".

Accertata, dunque, la fondatezza del ricorso si ritiene che la resistente debba essere condannata al pagamento dell'importo di euro 6.000,00 e degli interessi dal dì dovuto al saldo (non si può riconoscere, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge).

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti accoglie la domanda formulata dal ricorrente e, per l'effetto, condanna la Lornano Badesse Calcio A.S.D., in persona del legale *rappresentante pro tempore*, al pagamento in favore del Sig. Lorenzo Ranelli dell'importo di euro 6.000,00, oltre interessi dal dì dovuto al saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it.

Ordina alla Lornano Badesse Calcio A.S.D. di comunicare al Comitato Regionale Toscana i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.

14) RICORSO DEL CALCIATORE Gaetano DAMMACCO/SSD SRL NOCERINA CALCIO 1910

La C.A.E. riunitasi in data 14 dicembre 2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9 ;

Constatato la regolarità della notifica del ricorso del calciatore Gaetano DAMMACCO a mezzo p.e.c. in data 03.10.2022 alla società SSD SRL NOCERINA CALCIO 1910 e la produzione dell'accordo economico con certificazione di deposito e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della tassa di € 100,00;

Letto il ricorso con il quale il sig. Gaetano DAMMACCO espone che: a) per la stagione sportiva 2021/2022, è stato tesserato con la società di calcio " SSD SRL NOCERINA CALCIO 1910, militante nel campionato nazionale di serie D , con la quale ha sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter Punto 6 delle N.O.I.F., che prevedeva un compenso globale annuo lordo di euro 22.700,00; b) la società per la stagione sportiva ha corrisposto al calciatore solamente la minor somma di euro 19.200,00; c) il calciatore risulta, quindi, creditore della somma di euro

3.500,00); Tutto ciò premesso, il calciatore conclude affinché la Commissione Accordi Economici condanni la società SSD SRL NOCERINA CALCIO 1910 al pagamento in favore dello stesso della somma di euro 3.500,00.

Preso atto che la società SSD SRL NOCERINA CALCIO 1910 regolarmente citata, non si è costituita e non è comparsa e che nella seduta odierna è intervenuto il difensore del calciatore che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;

Osserva

Il ricorso è fondato e va accolto.

Il calciatore ha prodotto copia dell'accordo economico che prevedeva, per la stagione sportiva 2021/2022 la corresponsione di un compenso globale lordo di € 22.700,00 ed ha rappresentato che, pur avendo prestato la sua attività in conformità all'accordo sottoscritto, ha percepito la minor somma di € 19.200,00 di tal che è creditore della somma di € 3.500,00. La società SSD SRL, pur essendo evocata regolarmente in giudizio, non si è costituita e non ha fatto pervenire alcuno scritto di contestazione di quanto rappresentato dal calciatore. Conseguentemente, in assenza di contestazioni, la Commissione non può che ritenere fondato il ricorso e disporre il pagamento di quanto dovuto, in favore del calciatore.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara dovuto dalla società SSD SRL NOCERINA CALCIO 1910 al Sig. Gaetano DAMMACCO la somma di € 3.500,00 da corrispondersi nel rispetto del regime fiscale di cui godono i calciatori dilettanti.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale, i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

ERRATA CORRIGE AL C.U. N.173 del 22/12/2022

Alla pagina 18 punto 11 leggesi:

11) RICORSO DEL SIG. Antonino PACIARELLA/S.S.CHIETI F.C. 1922 SRL (Collab.Gest.Sport.)

La C.A.E. riunitasi in data 01.12.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Sig. Antonino PACIARELLA (Collab.alla Gest.Sport.) regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 27.09.2022 alla società SSD Chieti FC 1922 e inviato a questa Commissione

PRESO ATTO

della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società

VALUTATA

la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione

OSSERVA

quanto segue:

il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico del 01/08/2021, che lo legava alla società SSD Chieti FC 1922 per la stagione sportiva 2021/2022, per un compenso lordo di Euro 18.000,00

La società non provvedeva a onorare integralmente l'accordo economico, rimanendo quindi a tutt'oggi debitrice verso il ricorrente della complessiva e residuale somma pari ad € 3.600,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società SSD Chieti FC 1922 al pagamento in favore del sig. Antonino PACIARELLA della somma di Euro 3.600,00 (tremilaseicento/00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrisondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it. Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del sig. Antonino PACIARELLA, regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente, giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Marco Di Lello

Pubblicato in Roma l'11 Gennaio 2023

Il Segretario Generale
Massimo Ciaccolini

Il Presidente
Giancarlo Abete